

## L'emergenza climatica tra concetto scientifico e categorie giuridiche: da situazione di pericolo a fatto ingiusto permanente sul *Carbon Budget* residuo, dopo *KlimaSeniorinnen*

di Maralice Cunha Verciano

1. Poco si discute di emergenza climatica nella dottrina italiana. O il fatto è espunto dal panorama di inquadramento del costituzionalismo c.d. “climatico” (sostituito col termine più generico di “crisi”)<sup>1</sup>; oppure risulta formalisticamente appiattito sulle astrazioni giuridiche del concetto di emergenza<sup>2</sup> o, ancora, è ricondotto alla valutazione delle dichiarazioni formali che ne richiamano l'esistenza<sup>3</sup>.

Tutte queste prospettive di analisi, utili e costruttive nella costruzione dogmatica della realtà giuridica, appaiono tuttavia non esaustive sul piano fattuale – da cui l'emergenza evidentemente trae origine. Le ragioni sono quattro:

- perché possono alimentare una fallacia argomentativa *a posteriori* (nello specifico, dell'inversione causale), dato che esse partono da una generalizzazione giuridica (il costituzionalismo, le emergenze in generale, le dichiarazioni in generale) prescissa dalla conoscenza dell'ordine fattuale dei fenomeni<sup>4</sup>;
- perché quell'ordine fattuale dei fenomeni è descritto da fonti di cognizione, indispensabili anche per i giuristi, ovvero i *Report* dell'IPCC dal 2018 in poi,

1

---

<sup>1</sup> P.L. Petrillo, *Il costituzionalismo climatico. Note introduttive*, in *DPCE online*, Sp-2, 2023, 233-250.

<sup>2</sup> Cfr., per esempio, le generalizzazioni sul concetto (giuridico) di emergenza, comprensivo del fatto climatico, in V. Piergigli, *Diritto costituzionale dell'emergenza*, Torino, 2023, secondo cui le emergenze climatiche (al plurale) sarebbero rubricabili come “politiche”. Diversamente, e correttamente, invece M. Macrì, *Emergenza climatica e funzione amministrativa. Il provvedere nel climate first*, Torino, 2024.

<sup>3</sup> F. Gallarati, *Is Climate Emergency a Constitutional Emergency? A Critical Appraisal*, in *The Italian Review of International and Comparative Law*, 3(2), 2023, 448-468.

<sup>4</sup> Al contrario, sulla fondamentale di questi ordini fattuali nell'osservazione delle emergenze antropogeniche, si v. A. Pasini, F. Mazzocchi, *Perception and risk of Covid-19 and climate change: investigating analogies in a common framework*, in *Global Sustainability*, 3, 2020, e32.

raccolti ora nell' [AR6 Synthesis Report](#) del marzo 2023<sup>5</sup> e tradotti anche in italiano, dal *Focal Point* del CMCC, con la significativa didascalia “[Manuale di sopravvivenza per l'umanità](#)”;

- perché quei *Report* si fondano sulla termodinamica del sistema climatico, segnata da processi entropici continuativi invece che da singoli eventi istantanei;
- perché quei processi, conoscibili da quei *Report*, delineano scenari c.d. “*Bad-to-Worst*”, giuridicamente inquadabili, prima ancora che nella sola prospettiva del diritto costituzionale, in quella della tradizione del *Tort Law* e del principio del *neminem laedere* di fronte alle situazioni di pericolo<sup>6</sup>.

Pertanto, l'integrazione di queste quattro ragioni risulta opportuna per arricchire la dogmatica giuridica con l'approfondimento del concetto scientifico di emergenza climatica.

2. Del resto, l'emergenza climatica è un fatto, osservato, riconosciuto e denunciato dalla scienza e non da oggi. Valga per tutti il *World Scientists' Warning of a Climate Emergency*, aggiornato annualmente da centinaia di scienziati, di varia estrazione disciplinare e partecipanti ai gruppi di lavoro dell'IPCC, e sempre annualmente pubblicata sulla rivista *BioScience*<sup>7</sup>.

Questo fatto è denominato “emergenza climatica” non certo per ricalcare categorie giuridiche, di cui gli scienziati del sistema Terra non sono probabilmente a conoscenza, bensì per indicare un processo di “emersione” di qualcosa di nuovo e inedito nel sistema climatico.

In parole povere, “emergenza climatica” è sinonimo di “emersione” di un nuovo stato fisico del pianeta: qualcosa di assolutamente (e drammaticamente) inedito.

Del resto, il lemma “*emergency*”, nelle scienze dei sistemi complessi<sup>8</sup>, serve proprio a questo: a indicare l'avvenuta “emersione” di un processo irreversibile di

---

<sup>5</sup> Infatti, il *Synthesis Report (SYR)* del marzo 2023 integra i risultati dei tre gruppi di lavoro del VI Rapporto periodico di valutazione dell'IPCC ([Le basi fisico-scientifiche](#) del 2021; [Impatti, adattamento e vulnerabilità](#) del 2022; [Mitigazione dei cambiamenti climatici](#) del 2022) e dei tre Rapporti speciali, richiesti dagli Stati ([Riscaldamento Globale di 1.5](#) del 2018; [Cambiamenti climatici e territorio](#) del 2019; [Oceano e Criosfera in un clima che cambia](#) del 2019).

<sup>6</sup> Cfr. C. van Dam, *European Tort Law*, Oxford, 2013<sup>2</sup>, Cap. 17.

<sup>7</sup> A cura della [Alliance of World Scientists](#).

<sup>8</sup> Si v. il lemma *Emergency Situation* nel vocabolario di [Science Direct](#) (2016).

trasformazione del sistema (nel caso specifico, quello climatico<sup>9</sup>), sviluppatosi dentro condizioni strutturali che ne determinano l'evoluzione. Questo particolare uso della parola “*emergency*” risale addirittura a un secolo addietro<sup>10</sup>.

È determinante che il giurista non sottovaluti questo particolare.

Tra l'altro, è altrettanto interessante constatare che siffatta sottovalutazione non sembra rintracciabile tra i giuristi del *Global South*, soprattutto latinoamericani<sup>11</sup>, tant'è che da quel contesto, non dall'Europa o dagli USA, è promanata la prima Risoluzione sull'emergenza climatica come situazione di pericolo per i diritti umani<sup>12</sup>, in coerenza, si potrebbe dire, con la sussunzione giuridica del *neminem laedere* di tradizione latina<sup>13</sup>. Da quella Risoluzione, poi, ha preso spunto la prima richiesta di opinione consultiva sul tema, rivolta alla Corte Interamericana sui Diritti Umani<sup>14</sup> e aperta a un concorso mondiale di osservazioni e produzioni documentali, da parte della scienza e della società civile, senza pari nel panorama comparato<sup>15</sup>.

3. L'emergenza climatica è una situazione di pericolo, non semplicemente di danno, nel senso che essa non consiste in un singolo e isolato evento, lesivo di un bene, ma in un processo complessivo di “perdita” (*Loss*) di condizioni di stabilità di tutte le sfere del sistema climatico, con l'effetto di deteriorare irreversibilmente, con probabilità crescente, l'abitabilità e vivibilità del pianeta.

Le condizioni di probabilità crescente del deterioramento irreversibile sono tre e sono collegate all'aumento della temperatura media globale:

- deterioramento pericoloso, con temperature > 1,5°C-2°C;

---

<sup>9</sup> Cfr. M. Carducci *et al.*, *Le basi epistemologiche dell'emergenza climatica e dell'Health Equity*, [Report Cedeuam UniSalento](#), 2022.

<sup>10</sup> C. Lloyd Morgan, *Emergent evolution*, New York, 1923.

<sup>11</sup> Si v., per tutti, G. Aguilar Cavallo, *La emergencia climática y los derechos humanos*, in *Revista de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay*, 27, 2023, 1-7.

<sup>12</sup> Ci si riferisce alla *Resolución sobre Emergencia climática y derechos humanos en las Américas*, adottata congiuntamente da CIDH e REDESCA, nel marzo 2022.

<sup>13</sup> Cfr. P. Santini, *Periculum/pariculum: una querelle filologico-giuridica tra tradizione testuale e 'Begriffsgeschichte'*, in *Teoria e Storia del diritto privato*, X, 2017, 2-33.

<sup>14</sup> Si tratta dell'iniziativa promossa da Colombia e Chile il 9 gennaio 2023 cfr. [Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la República de Chile y la República de Colombia](#).

<sup>15</sup> Per l'Italia, vi ha partecipato il Cedeuam dell'Università del Salento congiuntamente con l'Università di Guayaquil: cfr. M. Carducci, L. Fuentes *et al.*, [Observación escrita sobre la solicitud de opinión consultiva presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos \(Corte IDH\) por Colombia y Chile, sobre emergencia climática y Derechos Humanos](#), 2023. Ma si v. anche, sempre del Cedeuam, [Rassegna scientifica su manifestazioni e impatti dell'emergenza climatica](#), 2022.

- deterioramento catastrofico, con temperature  $> 3^{\circ}\text{C}$ ;
- deterioramento sconosciuto, con temperature  $> 5^{\circ}\text{C}$ <sup>16</sup>.

In Europa, com'è noto, la prima di queste soglie, quella del deterioramento pericoloso, è stata già superata<sup>17</sup>.

Le condizioni di irreversibilità dell'abitabilità e vivibilità sono qualificate con il termine "*Tipping Points*"<sup>18</sup>, a loro volta distinti in geo-biofisici (riguardanti le sfere del sistema climatico e gli ecosistemi)<sup>19</sup> ed esistenziali (riguardanti gli spazi di vita degli esseri umani)<sup>20</sup>.

Pertanto, la situazione di pericolo riguarda tutto e tutti ed è tutt'altro che provvisoria o "eccezionale", perché perenne, costante nel peggioramento, irreversibile nelle perdite.

Dal punto di vista giuridico formale, essa è contraria all'obiettivo dell'art. 2 UNFCCC: per ciò stesso da rimuovere.

Ne consegue che le dichiarazioni di emergenza non sono costitutive di uno potere giuridico di "eccezione". Rappresentano atti di confessione del fatto del pericolo in corso. Sono dunque giuridicamente rilevanti come fonti di prova, per esempio, nel diritto italiano, ai sensi dell'art. 2697 Cod. civ. Non a caso, soprattutto le dichiarazioni di emergenza europee non invocano affatto la sospensione dei diritti fondamentali<sup>21</sup>; al contrario, ne sollecitano la tutela presente e futura contro il pericolo. La più significativa di tutte è offerta dalla *Reykjavík Declaration* dei Capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa, adottata il 17 maggio 2023. In essa si parla esplicitamente di «*crisis and emergency situations*» esistenti all'interno di una «*triple planetary crisis of pollution, climate change and loss of biodiversity for human rights*»: dunque situazioni di emergenza dentro una triplice crisi planetaria che investe i diritti, non certo li sospende; tant'è che il riferimento all'art. 15 CEDU è del tutto omesso come "strumento" di soluzione dell'emergenza. Com'è noto, tale disposizione stabilisce che, in caso di pericolo, gli Stati possano adottare delle

<sup>16</sup> Y. Xu *et al.*, *Well below 2°C: Mitigation Strategies for Avoiding Dangerous to Catastrophic Climate Changes*, in *PNAS*, 114, 2017, 10315-10323; e, ora, L. Kemp *et al.*, *Climate Endgame. Exploring Catastrophic Climate Change Scenarios*, in *PNAS*, 119, 2022, 1-9.

<sup>17</sup> Cfr. il [Copernicus Climate Change Service](#).

<sup>18</sup> Sull'emergenza climatica come "emersione" dei *Tipping Points*, si v. T.M. Lenton, *Tipping points in the climate system*, in *RMetS*, 10, 2021, 325-326.

<sup>19</sup> Si v. il sito [Global Tipping Points](#).

<sup>20</sup> Sui "*Tipping*" esistenziali, cfr. C. Huggel *et al.*, *The existential risk space of climate change*, in *Climatic Change*, 8, 2022, 2-20.

<sup>21</sup> Come pur fatto presente da F. Gallarati, *op. cit.*

misure in deroga agli obblighi della Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale, senza comunque mai derogare all'articolo 2 CEDU. Nel caso dell'emergenza climatica, non c'è alcuna esigenza di "derogare" ad alcunché. Al contrario: la necessità è opposta. È doveroso applicare rigorosamente il diritto internazionale, come mai fatto sinora e come recentemente ribadito dall'ITLOS<sup>22</sup>.

4. In definitiva, il concetto scientifico di emergenza climatica si presenta totalmente differente da quello supposto dalla dottrina giuridica italiana.

La conferma è finalmente arrivata dalla sentenza *KlimaSeniorinnen* della Corte di Strasburgo ([53600/20](#)), la quale, proprio ricorrendo al *Synthesis Report* dell'IPCC e alla *Reykjavik Declaration*, che esclude l'art. 15 CEDU, chiarisce, una volta per tutte, sei passaggi cognitivi, non più eludibili dai formanti giuridici europei:

- I. l'emergenza climatica è una situazione di pericolo degenerativo e irreversibile;
- II. consistente in un fatto permanente ingiusto;
- III. permanente e ingiusto, perché è la stessa condotta inadeguata degli Stati – inadeguata rispetto agli impegni internazionali assunti – a protrarsi nel tempo unitamente agli effetti dannosi, che peggiorano di giorno in giorno;
- IV. con l'inadeguatezza ufficializzata dagli Stati stessi, dopo il primo *Global Stocktake* previsto dall'art. 14 n.2 dell'Accordo di Parigi<sup>23</sup>;
- V. e con il peggioramento dei danni attestato dalla scienza, senza confutazione degli Stati;
- VI. sicché tale emergenza è eliminabile non sospendendo i diritti, ai sensi dell'art. 15 CEDU (totalmente ignorato dalla Corte), bensì garantendoli nel tempo attraverso lo strumento del *Carbon Budget* residuo (richiamato dai giudici per ben 41 volte nella decisione), o altro strumento analogo, che

---

<sup>22</sup> Con l'[Advisory Opinion](#) n. 31/2024.

<sup>23</sup> Sull'importanza giuridica di questo strumento come fonte di prova, si v. L. Cardelli, *Se gli Stati riconoscono di sbagliare sul clima*, in [www.LaCostituzione.info](#), 25 novembre 2023.

interrompa la condotta permanente del singolo Stato nel concorso al fatto ingiusto persistente<sup>24</sup>.

Nella prospettiva civilistica della teoria della responsabilità (per esempio, nei termini dell'art. 1173 Cod. civ.), non in quella costituzionalistica dell'eccezione, l'emergenza climatica corrisponde a un illecito permanente, coperto da prova e rilevante in termini di concorso solidale sul fatto dannoso: si pensi, per l'Italia, agli artt. 2055 Cod. civ. e 41 Cod. pen.<sup>25</sup>, rispetto al principio delle "responsabilità comuni ma differenziate".

Il che, sia detto a conclusione, è perfettamente conforme con il *Preambolo* dell'Accordo di Parigi dove, di fronte alla «minaccia» comune, si chiede a ciascuno Stato di agire rispettando e promuovendo i diritti, non sospendendoli.

---

<sup>24</sup> Su che cosa sia il *Carbon Budget* residuo, si v. M. Carducci, [Che cos'è il Carbon Budget: uno schema esplicativo dopo la COP28](#), 2023.

<sup>25</sup> Si v. l'importante puntualizzazione della Corte di cassazione italiana (SS.UU., 13143/2022): per il configurarsi della responsabilità solidale dei danneggiati, *ex* art. 2055 Cod. civ., occorre accertare il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all'art. 41 Cod. pen., ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e diversi i titoli di responsabilità di ciascuno.